

Schede di consultazione

Supporto alla definizione della Forma giuridica

Della Impresa Formativa Simulata

Premessa

Il sistema economico è suddiviso in tre settori:

- Primo settore (lo Stato) che eroga beni e servizi pubblici;
- Secondo settore (il mercato) che produce beni privati;
- Terzo settore in cui gli enti non profit offrono servizi, soddisfano bisogni generali o particolari, scambiando beni relazionali secondo logiche differenti da quelle assistenziali o speculative.

Le schede riportano in modo sintetico le caratteristiche principali delle tipologie di soggetti giuridici suddivisi in enti for profit ed enti non profit. Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla necessaria consultazione, in prima battuta, del Codice civile e, se presenti, delle leggi speciali.

1. Enti for profit

SOCIETA' DI CAPITALI

Forme giuridiche	<ul style="list-style-type: none">- Società a responsabilità limitata (Srl)- Società per azioni (Spa)- Società in accomandita per azioni (Sapa)
Elementi comuni	<ul style="list-style-type: none">- Personalità giuridica: sono soggetti distinti rispetto agli individui che le compongono;- L'elemento patrimoniale prevale sull'elemento personale in quanto il contratto di società richiede un conferimento, come meglio precisato più avanti, allo scopo di dividere gli utili derivanti dalle attività che costituiscono l'oggetto sociale;- La società risponde delle obbligazioni sociali con il proprio capitale (cd. "autonomia patrimoniale perfetta"); pertanto, i soci sono responsabili limitatamente al capitale conferito;- La società è amministrata da uno o più soggetti e la qualifica di amministratore può non dipendere dalla qualifica di socio.

Per chi sono indicate	Le società di capitali sono costituite per lo svolgimento di attività imprenditoriali che comportano un certo grado di rischio e che richiedono, pertanto, la limitazione della responsabilità per coloro che investono il capitale.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità limitata dei soci al valore del capitale conferito; - L'amministrazione può essere affidata anche a non soci; - Nell'ipotesi di insolvenza, il fallimento riguarda la società e non i soci; - Per le Spa possibilità di quotazione in borsa.
Svantaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Oneri di costituzione più elevati rispetto alle società di persone; - Obbligo di redazione del bilancio da depositare presso la Camera di Commercio.

Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

<i>Costituzione (art. 2462 c.c.)</i>	<p>L'atto costitutivo e lo statuto devono essere stipulati per atto pubblico (ossia con l'intervento di un notaio).</p> <p>La società può essere costituita da uno o più soggetti che assumono la qualifica di socio.</p>
<i>Socio unico</i>	I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche. E' possibile costituire anche una Srl a socio unico persona fisica.
<i>Conferimento e capitale sociale (2464 e seguenti c.c.)</i>	<p>I conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti (nonché gli elementi suscettibili di valutazione economica) costituiscono il capitale sociale.</p> <p>Il conferimento può avere ad oggetto anche l'obbligo di effettuare prestazioni d'opera o servizi. In tal caso, il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti.</p> <p>Il capitale sociale è suddiviso in quote (sono pertanto escluse le azioni).</p> <p>Ogni socio acquisisce i diritti collegati a tale qualifica in proporzione al capitale conferito, se non diversamente disposto nell'atto costitutivo o nello statuto.</p> <p>Sono previsti due limiti al capitale sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.r.l. "ordinaria": capitale minimo pari ad Euro 10.000. Al momento della costituzione deve essere sottoscritto per intero e versato un importo pari almeno al

	<p>25% dei conferimenti in denaro oppure il 100% se il socio è unico. I conferimenti in natura devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto che ne attesti il valore;</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.r.l. con capitale minimo inferiore a 10.000 e superiore ad 1 euro (cd.Srl a capitale ridotto). In tal caso i conferimenti possono essere effettuati solo in denaro e, contestualmente alla sottoscrizione, devono essere effettuati per intero agli amministratori.
<i>Registro imprese presso CCIAA competente (art. 2330 c.c.)</i>	Deve essere iscritta a cura del notaio e degli amministratori entro 20 gg dalla costituzione.
<i>Organi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Assemblea - Amministratore unico o consiglio di amministrazione - Organo di revisione
<i>Decisioni dei soci ed assemblea (art. 2479 e art. 2479-bis c.c.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Decisioni dei soci sono prese mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; - Assemblea: Organo costituito dai soci che si riunisce previa convocazione effettuata almeno otto giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata; la costituzione dell'adunanza è subordinata all'esistenza di un quorum costitutivo e deliberativo; - Per le decisioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e quelle che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale/diritti dei soci è necessaria la delibera assembleare con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
<i>Amministrazione (art. 2475 c.c. e seguenti)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - L'amministrazione spetta al consiglio di amministrazione o ad un amministratore unico; - Gli amministratori possono essere anche non soci. Gli amministratori o l'amministratore redigono il bilancio di esercizio (correlato, se presente, da una relazione del collegio sindacale) e lo sottopone all'assemblea dei soci per l'approvazione.
<i>Rappresentanza (art. 2475-bis c.c.)</i>	La rappresentanza della società spetta all'Amministratore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
<i>Organo di revisione (art. 2477 c.c.)</i>	L' Organo di controllo/ il revisore (se non si dispone diversamente l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo):

	- fino al 25/6/2014 era obbligatorio solo per le Srl con capitale sociale superiore ad euro 120.000- DL 91/2014), - dal 25 giugno 2014 è obbligatorio per: 1. Srl che sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato; 2. che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti; 3. se per due esercizi consecutivi si superano due dei limiti per la redazione del bilancio abbreviato stabiliti dall'art. 2435-bis.
--	--

- La Srl è indicata - in prevalenza - quando l'attività è di entità contenuta (soprattutto per le società in fase di start up) e si vuole mantenere una responsabilità limitata al capitale investito.

E' prevista inoltre un'altra tipologia di Srl la cd. "**Srl semplificata**" (art. 2463-bis c.c.) introdotta nel con il DL n.1/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n 27/2012).

<i>Requisiti</i>	Non sono previsti limiti di età per i soci. I soci devono essere persone fisiche.
<i>Capitale sociale</i>	Almeno 1 euro ed inferiore ad euro 10.000. Sottoscritto ed interamente versato alla data della sottoscrizione
<i>Costituzione</i>	Atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico seguendo il modello standard ministeriale. Il codice civile prevede determinati elementi da indicare nell'atto.
<i>Amministrazione</i>	Possono essere amministratori anche chi non è socio
<i>Altre agevolazioni</i>	L'atto costitutivo e l'iscrizione al registro imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria. Non sono dovuti onorari notarili per la stipula dell'atto costitutivo.
<i>Rinvio</i>	Per quanto non indicato si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste per le Srl.

- Tale forma di S.r.l. è indicata soprattutto per i giovani imprenditori- persone fisiche - che potranno usufruire di un'agevolazione in termini di minori costi di costituzione e gestione.

Società per azioni (Spa)

<i>Costituzione</i> (art. 2328)	L'atto costitutivo e lo statuto devono essere stipulati per atto pubblico (ossia con l'intervento di un notaio). La società può essere costituita da uno o più soggetti che assumono la qualifica di socio.
<i>Conferimento e Capitale sociale</i> (art. 2325-bis, 2327, 2333 e seguenti)	I conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti costituiscono il capitale sociale. E' previsto un capitale minimo di Euro 50.000 (prima del 25/6/2014 era previsto un capitale minimo di euro 120.000- DI 91/2014 del 24/6/2014). Al momento della costituzione deve essere

	<p>versato presso un istituto di credito un 25% dei conferimenti in denaro.</p> <p>I conferimenti in natura devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto del tribunale che ne attesti il valore. La relazione non è necessaria nel caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato mobiliare se il valore ad essi attribuito ai fini della attribuzione del valore del capitale sociale è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti i conferimento.</p> <p>Il capitale sociale è ripartito in azioni.</p> <p>I soci hanno diritto a tante azioni in base alla quota conferita e al valore dell'azione. Lo statuto può prevedere categorie di azioni con diritti differenti.</p> <p>I soci ricevono un utile in base al numero delle azioni possedute (dal 25/6/2014 è possibile emettere azioni a voto plurimo DL 91/2014).</p>
<i>Registro imprese presso CCIAA competente (art. 2330 c.c)</i>	Deve essere iscritta a cura del notaio e degli amministratori entro 20 gg dalla costituzione.
<i>Organi</i>	<p>A seconda del tipo di sistema di <i>governance</i> si riportano gli organi previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Modello tradizionale</u>(art. 2380 c.c. e seguenti):assemblea soci, consiglio di amministrazione o amministratore unico, collegio sindacale (controllo legale) e società di revisione (controllo contabile); - <u>Modello dualistico</u>(art. 2409-sexiesdecies c.c. e seguenti): assemblea soci, consiglio di gestione (organo a cui è affidata l'amministrazione della società), consiglio di sorveglianza(controllo legale) e società di revisione (controllo contabile); - <u>Modello monistico</u>(art. 2409-octies c.c. e seguenti): assemblea soci, consiglio di amministrazione o amministratore unico, comitato per il controllo sulla gestione costituito all'interno del consiglio di amministrazione (controllo legale) e società di revisione (controllo contabile). <p>Il collegio sindacale o il comitato per il controllo sulla gestione o il consiglio di sorveglianza possono svolgere anche le funzioni di organismo di vigilanza di cui al D.Lgs n.231/01.</p>
<i>Assemblea dei soci (art. 2368-2369 c.c.)</i>	L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria Nelle società chiuse valgono i

	<p>quorum costitutivi e deliberativi sotto riportati.</p> <p><u>Ordinaria</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima convocazione: è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di voto. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto non richieda una maggioranza più elevata; - Seconda convocazione: Non è previsto un quorum costitutivo. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta delle azioni dei votanti, salvo che lo statuto non richieda una maggioranza più elevata (tale possibilità è esclusa nel caso di approvazione del bilancio o nomina e revoca delle cariche sociali); <p><u>Straordinaria</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima convocazione: Non è previsto un quorum costitutivo. Essa delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. E' necessaria quindi la presenza in assemblea gli azionisti rappresentino almeno tale quota; - Seconda convocazione: E' regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea, salvo che lo statuto non richieda una maggioranza più elevata (tale possibilità è esclusa nel caso di approvazione del bilancio o nomina e revoca delle cariche sociali)
<i>Rappresentanza</i>	La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di gestione

Società in accomandita per azioni (Sapa) – art.2452 c.c.

Alle Sapa, tranne che per alcuni aspetti sotto descritti, si applica la stessa disciplina prevista per le Spa.

<i>Tipologia di soci e relativa responsabilità</i>	<p>Sono presenti due tipologie di soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soci accomandatari, con una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali; - soci accomandatanti, obbligati nei limiti della quota conferita.
--	---

	<p>I soci accomandatari sono di diritto amministratori e rispondono degli obblighi previsti per gli amministratori delle Spa (art. 2455 c.c.).</p> <p>I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che riguardano la nomina e la revoca dei sindaci (ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza) e l'esercizio dell'azione di responsabilità (art. 2459 c.c.).</p>
--	--

- Costituisce una forma giuridica poco diffusa e rispetto alla sas delle società di persone, di cui si rinvia più avanti, presenta una gestione più complessa e costosa.

Costituiscono regole comuni alle Srl, le S.p.a e le S.a.pa quelle riguardanti:

Il Bilancio (art. 2423 e seguenti)

- Il bilancio è composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa;
- Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e va depositato entro 30 giorni al registro delle imprese;
- Per i bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) sono previste delle semplificazioni in ordine agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e Nota Integrativa.

Lo Scioglimento e la liquidazione (Art. 2484 e seguenti)

Costituiscono cause di scioglimento e di liquidazione:

- il decorso del termine;
- il conseguimento oggetto sociale;
- la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;
- l'impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea;
- la riduzione del capitale sociale sotto il limite legale;
- deliberazione assemblea e per le altre cause previste dal contratto o dalla legge;

Nel caso di scioglimento viene nominato un liquidatore. La società viene meno all'atto della cancellazione al registro delle imprese una volta depositato, a cura dei liquidatori, il bilancio finale di liquidazione

SOCIETA' COOPERATIVE - artt. 2512 c.c. e ss.

Forme giuridiche	<ul style="list-style-type: none"> - Sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso uno specifico albo (artt. 2511 – 2512 c.c.); Sono società cooperative “a mutualità prevalente” quelle che (art. 2512 c.c.): 1.prevalentemente svolgono la loro attività nei confronti dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi; 2. prevalentemente si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soci, 3. prevalentemente si avvalgono degli apporti di beni e servizi dei soci. <p>Alle società cooperative si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle Spa(art. 2519 c.c.).</p>
Elementi comuni	<ul style="list-style-type: none"> - Sono costituite per conseguire uno specifico scopo mutualistico, ovvero fornire beni e servizi od occasioni di lavori ai soci a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato; - Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio.
Per chi sono indicate	Quando sussiste la volontà di gestire uno specifico bisogno comune di numerosi soci.
Vantaggi	Possibilità di usufruire di beni o servizi a condizioni particolari.
Svantaggi	Complessità del processo decisionale.

<i>Costituzione(Art. 2521 e seguenti c.c.)</i>	Si costituiscono per atto pubblico. Necessaria la presenza di almeno nove soci. Se la cooperativa adotta le norme delle Srl sono sufficienti tre soci persone fisiche. Nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.
<i>Registro imprese presso CCIAA competente (art. 2523 c.c.)</i>	Deve essere iscritta a cura del notaio entro 20 gg dalla costituzione.
<i>Capitale sociale e conferimento (art. 2521 e 2524 c.c.)</i>	Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. I conferimenti possono essere costituiti da denaro, beni in natura e crediti.
<i>Azioni/quote (art. 2525 c.c.)</i>	Per le azioni e quote è previsto un valore minimo (25 euro). Le azioni inoltre non possono avere un valore nominale superiore a 500 euro.

	Se la legge non prevede diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 euro, né tante azioni il cui valore sia superiore a tale limite. Nelle cooperative con più di 500 soci tale valore (100.000 euro) può essere elevato sino al 2% del capitale sociale.
<i>Organi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Assemblea dei soci(art. 2538 c.c.) (ogni socio ha diritto ad un voto a prescindere dal valore della quota o del numero delle azioni possedute. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci); - Consiglio di amministrazione (art. 2542 c.c); - Organo di controllo (art. 2543 c.c.- è obbligatorio negli stessi casi previsti per le Srl).
<i>Scioglimento</i>	Si applicano le regole previste per le società di capitali. Quando a “mutualità prevalente” il patrimonio societario non appartiene ai soci e in caso di chiusura della cooperativa deve essere devoluto al fondo per lo sviluppo della cooperazione.
<i>Rappresentanza</i>	Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

SOCIETA' DI PERSONE

Forme giuridiche	<ul style="list-style-type: none"> - Società semplice (Ss) - Società in nome collettivo (Snc) - Società in accomandita semplice (Sas)
Elementi comuni	<ul style="list-style-type: none"> - Non sono dotate di personalità giuridica; - L'elemento soggettivo prevale sull'elemento patrimoniale; - I soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali: per i debiti contratti dalla società i soci rispondono con il loro patrimonio personale; - La responsabilità è sussidiaria, ovvero i creditori possono rivalersi sui patrimoni dei singoli soci solo dopo aver escusso il patrimonio della società. L'unica eccezione è fatta per i soci accomandanti delle Sas che godono di una responsabilità limitata.

Per chi sono indicate	Sono adatte per imprese di piccole dimensioni perché non comportano eccessivi costi di costituzione (non è previsto il limite di reddito) e gestione (il rendiconto non è pubblico, possibilità di regime semplificato di contabilità) i cui soci siano disposti a coinvolgere i propri beni personali alle sorti dell'attività.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Reddito imputato ai soci secondo la quota di partecipazione (la tassazione avviene in capo al socio secondo le regole Irpef); - Poche formalità per la costituzione e per la gestione.
Svantaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità illimitata e solidale di soci (nella Sas vale solo i soci accomandatari); - Impossibilità di esercitare un'attività commerciale (solo per le Ss); - Limitata affidabilità creditizia; - Soci e società soggette alle procedure concorsuali (eccezione nelle Ss perché non si svolge un'attività commerciale).

Società semplice (Ss)- art. 2251 c.c.

<i>Costituzione (art.2251 c.c.)</i>	L'atto costitutivo non è soggetto a forme particolari, salvo quelle previste dalla natura dei beni conferiti. Non è previsto un capitale minimo.
<i>Tipologia di conferimento (art. 2254-2255-2262- 2265 c.c.)</i>	Sei i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per l'attività. Possono essere conferiti beni, crediti e/o capitali. Salvo patto contrario, ogni socio ha diritto a ricevere la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto. E' nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili (patto leonino).
<i>Registro imprese presso CCIAA competente</i>	Deve essere iscritta entro 30 gg dalla costituzione in una sezione speciale. L'iscrizione ha efficacia di pubblicità notizia.
<i>Amministrazione (art. 2257 c.c.- 2261 c.c.)</i>	Se non pattuito diversamente spetta a ciascun socio disgiuntamente. I soci non amministratori hanno il diritto di essere informati e consultare i documenti della società.
<i>Rappresentanza (art. 2266 c.c.)</i>	Se non pattuito diversamente spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
<i>Rendiconto (art. 2261 c.c.)</i>	Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di

	ogni anno, salvo che il contratto stabilisca diversamente.
--	--

*La Ssnon può essere costituita per attività commerciali. Essa è indicata per lo più per la gestione di: patrimoni immobiliari, attività professionali in forma associata, attività di tempo libero ed agricole. Non è indicato quando i soci sono proprietari di beni personali che vogliono salvaguardare.

Società in nome collettivo (Snc)- art. 2291 c.c.

<i>Costituzione (art. 2296 c.c.)</i>	L'atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non è previsto un capitale minimo.
<i>Tipologia di conferimento (art. 2293 c.c.)</i>	Rinvio alle norme della Ss.
<i>Registro imprese presso CCIAA competente (art. 2296 c.c.)</i>	Deve essere iscritta a cura degli amministratori e del notaio se atto pubblico, entro 30 gg dalla costituzione.
<i>Amministrazione (art. 2293 c.c.)</i>	Rinvio alle norme della Ss.
<i>Rappresentanza (art. 2298 c.c.)</i>	Gli amministratori che rappresentano la società devono essere espressamente indicati nell'atto costitutivo.
<i>Divieto di concorrenza (art. 2301 c.c.)</i>	Se non pattuito diversamente ciascun socio non può esercitare un'attività concorrente con quella della società né assumere la qualifica di socio illimitatamente responsabile in un'altra società concorrente.
<i>Rendiconto (art. 2293 c.c.)</i>	Rinvio alle norme della Ss.

*La Snc può essere costituita per attività commerciali. Non è consigliata nel caso di attività a rischioelevato di alti costi iniziali di investimento e nell'ipotesi in cui i soci siano proprietari di beni personali che vogliono salvaguardare.

Società in accomandita semplice (Sas)- art. 2313 c.c.

<i>Costituzione (art. 2315-2251 c.c.)</i>	L'atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non è previsto un capitale minimo.(Si applicano le disposizioni delle Snc in quanto compatibili).
<i>Tipologia di conferimento (art. 2315 c.c.)</i>	Rinvio alle norme sulla Snc.
<i>Registro imprese presso CCIAA competente (art. 2315 c.c.)</i>	Rinvio alle norme sulla Snc .
<i>Tipologia di soci (art. 2313 c.c.)</i>	Sono previste due tipologie: <u>soci accomandanti</u> e <u>soci accomandatari</u> . I soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, i soci accomandatari hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.
<i>Amministrazione (art. 2318-2320 c.c.)</i>	E' conferita solo ai soci accomandatari disgiuntamente. Il socio accomandante (detto anche socio finanziatore) non può compiere atti di amministrazione né concludere affari per la

	società, in mancanza acquisisce responsabilità pari a quella di un socio accomandatario e può essere escluso.
<i>Rappresentanza (art. 2315-2298 c.c.)</i>	Gli amministratori che rappresentano la società devono essere espressamente indicati nell'atto costitutivo. (Si applicano le disposizioni delle Snc in quanto compatibili)
<i>Divieto di concorrenza (art. 2318 c.c.)</i>	Tale divieto opera nei confronti di soli soci accomandatari.
<i>Rendiconto (art. 2315 c.c.)</i>	Rinvio alle norme della Snc.

*Questo tipo di società si può avere quando la compagine societaria è differenziata per competenze, mansioni e disponibilità finanziarie. Può essere congeniale quando uno o più soci apportano solo capitale ma non vogliono partecipare in modo attivo alla gestione né assumere una responsabilità piena alle sorti della società. E' adatta per attività di piccole dimensioni.

Costituiscono regole comuni alle Ss, Snc e alla S.a.squelle riguardanti:

Scioglimento e la liquidazione

Costituiscono cause di scioglimento e di liquidazione: decorso del termine, conseguimento oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, volontà di tutti i soci, venire meno della pluralità dei soci se nei termini di 6 mesi questa non è ricostruita, altre cause previste dal contratto, dichiarazione di fallimento (solo per le Snc e Sas se si svolge un'attività commerciale), provvedimento autorità governativa, venire meno di una categoria di soci non ricostituita nel termine di 6 mesi (solo per le Sas).

Perdita qualifica di socio

Costituiscono ipotesi di perdita della qualifica di socio: morte, recesso ed esclusione.

2. Enti non profit

Forme giuridiche(art. 14 e ss. c.c.)	<ul style="list-style-type: none"> - Associazioni - Fondazioni - Comitati
Elemento essenziale	Scopo non lucrativo.
Elementi comuni	Perseguire uno scopo ideale non lucrativo mediante l'esercizio di un'attività di utilità sociale caratterizzata dall'erogazione di beni e di servizi volti a soddisfare un bisogno della persona umana o un interesse socialmente diffuso (beneficenza, cultura, sport, istruzione, assistenza, sanità).

Tipologia	Associazioni	Fondazioni	Comitati
Costituzione	Si costituiscono per atto pubblico o scrittura privata.	Si costituiscono per atto pubblico o per testamento.	Si costituiscono per atto pubblico o per scrittura privata.
Personalità giuridica	Se dotata di personalità giuridica è associazioni riconosciuta. La personalità giuridica è riconosciuta con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.	Ha sempre personalità giuridica. La personalità giuridica è riconosciuta con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. E' soggetta alla vigilanza della Prefettura o della Regione.	Possono avere personalità giuridica. La personalità giuridica è riconosciuta con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Iscrizione presso CCIAA competente	Iscrizione al Rea (Repertorio economico amministrativo) solo se si svolge attività commerciale rivolta all'esterno entro 30 gg dalla costituzione	Iscrizione al Rea solo se si svolge attività commerciale rivolta all'esterno entro 30 gg dalla costituzione	Iscrizione al Rea solo se si svolge attività commerciale rivolta all'esterno entro 30 gg dalla costituzione
Scopo	Non lucrativo, purché non contrario all'ordine pubblico ed al buon costume	Non lucrativo e di pubblica utilità.	L'art. 39 c.c. riporta i comitati di soccorso, di beneficenza ed i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili. I privati sono comunque liberi di creare altri comitati.
Responsabilità	Nelle associazioni riconosciute l'ente risponde con il fondo comune per le obbligazioni sociali. Per le associazioni	Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente, risponde l'ente con il proprio patrimonio	La responsabilità limitata è collegata all'eventuale riconoscimento della personalità giuridica. In assenza di personalità giuridica, gli

	non riconosciute, delle obbligazioni rispondono solidamente e illimitatamente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente stesso.		organizzatori e coloro che gestiscono i fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della devoluzione allo scopo.
Organi	Per le associazioni riconosciute: - Assemblea; - Amministratori; - Organo di controllo. Per le associazioni non riconosciute: - Assemblea; - Amministratori.	- Organo collegiale di Amministrazione; - Organo di controllo, in composizione monocratica o collegiale.	Stabiliti dallo statuto
Contabilità e rendiconto	- Obbligo di rendiconto dell'organo di amministrazione secondo le regole del mandato; - Obbligo scritture contabili: se svolgono attività commerciale	- Obbligo di rendiconto dell'organo di amministrazione secondo le regole del mandato; - Obbligo scritture contabili: se svolgono attività commerciale	- Obbligo di rendiconto dei promotori e dei gestori dei fondi.
ONLUS .- organizzazione non lucrativa di utilità sociale - D.Lgs n. 460/97– Mera qualifica fiscale	Iscrizione nell'Anagrafe Unica delle ONLUS (presso il Ministero delle Finanze) ovvero in apposito registro se "Onlus di diritto" (ONG, ODV, Coop sociale). Sono attribuite particolari agevolazioni fiscali alle ONLUS in materia di imposte dirette e indirette (artt. 12 e seguenti D.Lgs n. 460/97).. La legge impone tuttavia un particolare regime di clausole statutarie (art. 10 del D.Lgs n. 460/97) per	Come per le associazioni, possono assumere la qualifica di Onlus	Come per le associazioni, possono assumere la qualifica di Onlus

	<p>leOnlus:</p> <p>1.Lo svolgimento di attività in particolari settori individuati espressamente dalla legge;</p> <p>2.L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;</p> <p>3.Divieto di svolgere attività diverse da quelle individuate al punto 1, ad eccezione di quelle strettamente connesse;</p> <p>4.divieto di distribuire avanzi di gestione a meno che si trasferiscano ad altra ONLUS;</p> <p>5.obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per l'attività istituzionale o per le attività ad essa strettamente connesse;</p> <p>6. nel caso di scioglimento dell'ente obbligo di devolvere il patrimonio ad altra ONLUS;</p> <p>7. obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;</p> <p>8. discipline volte a favorire l'effettività del rapporto</p>		
--	---	--	--

	associativo; 9. l'uso nella denominazione dell'acronimo "ONLUS".		
Perdita qualifica associati	Ipotesi previste: morte, recesso ed esclusione.	Assente	Assente
Scioglimento	Oltre le altre cause previste dall'atto costitutivo e dallo statuto, l'ente si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile oppure viene meno la pluralità degli associati.	Oltre le altre cause previste dall'atto costitutivo e dallo statuto, l'ente si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.	Sono cause di estinzione: il conseguimento o l'impossibilità di conseguimento dello scopo, nonché l'insufficienza dei fondi raccolti.
Avanzi di gestione	Divieto di distribuzione agli associati.	Divieto di distribuzione tra i "partecipanti".	Divieto di distribuzione tra i "partecipanti".